

N. R.G. 3600 /2021



Tribunale Ordinario di Patti

Sezione Lavoro

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice dott.Fabio Licata ,

letto il ricorso che precede;

visti gli artt. **669-sexies e 700** c.p.c.;

fissa

alle 03/11/2021 l'udienza in cui le parti compariranno di persona, quanto alla domanda cautelare;

visti gli artt. 409 e 415 c.p.c.;

fissa

per il giorno 22.12.2021 l'udienza di discussione del merito della causa, in cui le parti compariranno di persona, ovvero tramite procuratore generale o speciale, informato dei fatti di causa;

invita

la parte convenuta a costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione del merito con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporta le **decadenze** di cui all'art. 416 c.p.c.;

dispone

che il ricorso e questo decreto, entro cinque giorni dal deposito, siano a cura della ricorrente notificati a controparte.

Autorizza la notifica nelle forme richieste in ricorso ex art. 151 c.p.c..

Preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni

Considerato che l'attività da svolgere nelle anzidette udienze già fissate per la trattazione della fase cautelare e del merito dell'odierno giudizio non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e può svolgersi



mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

DISPONE

che la predetta udienza si svolga nella data già fissata mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell’oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

ASSEGNA

alle parti termine sino a DUE giorni prima dell’udienza per il deposito telematico delle predette note scritte.

Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei

INVITA

i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT

AVVERTE

- che le parti possono presentare istanza di trattazione orale dell’udienza entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all’ulteriore corso del giudizio;
- che la data dell’udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento.
- che il mancato deposito delle note di udienza a trattazione scritta verrà considerato quale mancata comparizione, ai fini dell’adozione dei conseguenti provvedimenti.



Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Patti, 14/10/2021

Il Giudice del Lavoro
Dott. Fabio Licata

